



Diario Quotidiano del 31/12/2021

Novità di fine Anno

a cura di Vincenzo D'Andò

INDICE

- 1) Enti non commerciali si cambia per l'IVA
- 2) Biglietterie automatizzate: ulteriori 10 mesi per l'idoneità
- 3) Accordi preventivi bi/multilaterali: arrivati i codici per la commissione; Altre novità fiscali del 21 dicembre 2021
- 4) Sesta modifica del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e decisioni della Commissione sulle misure notificate dall'Italia
- 5) Nuova struttura dell'elemento del flusso UniEmens: istruzioni
- 6) Risposte di fisco del 22 dicembre 2021
- 7) Dichiarazioni 2022: pronte le bozze dei modelli 730, Certificazione unica, 770 e Iva
- 8) Anticorruzione e trasparenza, nuove semplificazioni per gli Ordini professionali
- 9) Bonus pubblicità, più tempo per la dichiarazione sostitutiva
- 10) Convertito in legge il decreto Pnrr: multe a chi nega l'utilizzo del Pos
- 11) Notizie di lavoro del 23 dicembre 2021
- 12) Regime IVA indennizzo connesso all'incremento del canone di locazione
- 13) Misure del diritto camerale annuale anno 2022
- 14) Invio dati operazioni transfrontaliere: modificate le regole tecniche
- 15) Novità per la formazione continua dei commercialisti e varie



Enti non commerciali si cambia per l'IVA

Publicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021** il testo del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la **Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215**, recante «*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.*».

Con l'art. 5, ai commi da 5-quater a 15-sexies, si interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater).

Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies).

Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15-sexies).

Stop Iva terzo settore fino al 2024

Via libera della commissione Bilancio del Senato all'emendamento che rinvia di due anni, fino al 2024, l'entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore.

Lo annuncia su Facebook il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani.



Biglietterie automatizzate: ulteriori 10 mesi per l'idoneità

Il rinvio è disposto per consentire l'adeguamento dei sistemi con i modelli già riconosciuti, in considerazione dei rallentamenti delle attività connessi all'emergenza ancora in corso.

Ritoccata la *deadline* entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata. La modifica è arrivata con il **provvedimento del 21 dicembre 2021**, siglato dal direttore **dell'Agenzia delle entrate**, che fa slittare di ulteriori 10 mesi il termine fissato dal provvedimento del 15 dicembre 2020, che aveva già "rivisto" il provvedimento direttoriale del 27 giugno 2019 di attuazione delle modalità tecniche per la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, il cambio degli intestatari dei *ticket* e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi, in ossequio a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 545-*bis* e seguenti) e dal decreto Mef del 12 marzo 2018. Il quadro normativo è finalizzato ad aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite *online* e per contrastare il *secondary ticketing* - fenomeno che vede affiancato al mercato ufficiale, un mercato parallelo che ricolloca i biglietti ancora disponibili tramite siti *web*, chiedendo una commissione per il servizio - tutelare i consumatori, garantire l'ordine pubblico e salvaguardare il diritto di autore. La proroga è intervenuta per consentire ai titolari di biglietteria di adeguare i propri sistemi con i modelli che hanno ottenuto l'idoneità, in considerazione dei rallentamenti delle attività conseguenti all'emergenza epidemiologica tuttora in atto.

Inoltre, con il provvedimento odierno viene eliminata la disposizione introdotta dal provvedimento del 15 dicembre 2020 ai fini della pianificazione delle attività di certificazione, essendo state individuate altre modalità operative per il monitoraggio e il controllo del processo di adeguamento dei modelli di biglietterie automatizzate.



Accordi preventivi bi/multilaterali: arrivati i codici per la commissione

Il versamento va effettuato tramite il modello F23 indicando nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento” l’anno di presentazione dell’istanza di intesa preventiva o di quella di rinnovo

Sono “180T” e “181T” i codici tributo da utilizzare, tramite il modello di pagamento F23, per il versamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali o multilaterali da parte delle imprese che intendono stipulare intese con Stati esteri, finalizzate a evitare le doppie imposizioni. A istituirli l’**Agenzia delle entrate** con la **risoluzione n. 76/E del 21 dicembre 2021**.

Il pagamento di una commissione per le imprese che intendono presentare o rinnovare un’istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale trae origine dall’**articolo 31-ter** del Dpr n. 600/1973, così come descritto ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, inseriti dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 1101, legge n. 178/2020).

La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2021 sono state definite le modalità di determinazione e di pagamento della commissione.

Il provvedimento direttoriale ha stabilito che la commissione sia versata mediante il modello F23 indicando il relativo codice tributo e con la risoluzione odierna vengono istituiti i codici tributo:

“**180T**” denominato “Commissione per l’accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-*ter* comma 3-*bis* del d.P.R. 600/73”;

“**181T**” denominato “Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-*ter* comma 3-*ter* del d.P.R. 600/73”.

Inoltre, in sede compilazione del modello di pagamento vanno indicati nel campo 6 “codice ufficio o ente”, il codice “L7A”; denominato “Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti” nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, l’anno di presentazione dell’istanza di accordo preventivo o dell’istanza di rinnovo dell’accordo preventivo, nel formato “AAAA” nel campo 11 “codice tributo”, il codice tributo (“180T” oppure “181T”).

Le somme riscosse con i codici tributo “180T” e “181T” sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato, ovunque riscosse, con imputazione al capo VI - capitolo 2020, denominato “*Contributo per internazionale, ai sensi dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*”.



Altre novità fiscali del 21 dicembre 2021

- **Risposta all'interpello n. 847:** Trattamento IRES dell'acconto sul risultato della liquidazione corrisposto ai soci ai sensi dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile
- **Risposta all'interpello n. 846:** *Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo* - Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e ss.mm.ii., e articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii. - *Variazione dell'esercizio sociale intervenuta nel 2019*
- **Risposta all'interpello n. 845:** *Applicazione del meccanismo di reverse charge nei rapporti tra consorziati e consorzio* - art. 17 c. 6 lett. a ter) d.p.r. n. 633/72 - - **Risposta all'interpello n. 844:** Artt. 19 - bis 1, comma 1, lett. i) e 19 - bis 2 DPR n. 633 del 1972
- **Risposta all'interpello n. 843:** *Attestazione della condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità in presenza di subappalto* - art. 8-bis lett. e) d.P.R. n. 633/72
- **Risposta all'interpello n. 842:** *Trattamento ai fini IVA dei servizi forniti in outsourcing per la realizzazione di operazioni bancarie e finanziarie* - art 10 d.P.R. n. 633 del 1972
- **Risposta all'interpello n. 841:** *Trattamento fiscale applicabile alla rendita vitalizia costituita con patto successorio stipulato all'estero*
- **Risposta all'interpello n. 840:** *Ambito applicativo delle spese che danno diritto alle detrazioni d'imposta per l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA)* - articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir - decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59
- **Risposta all'interpello n. 839:** *Applicabilità della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n.600 del 1973, sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi da banche del Regno Unito dopo la Brexit*
- **Risposta all'interpello n. 838:** *Bonus facciate - interventi eseguiti sulla porzione della facciata che interessa il perimetro dell'abitazione* - art. 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

*

- **Istituiti dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (**risoluzione n. 75/E**).

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il seguente codice tributo:

- **"6956"** denominato **"Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1- ter DL n. 41 del 2021"**.

*



Sponsorizzazioni sportive, online il primo elenco definitivo 2020

Una volta conclusa la procedura di inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato delle domande pervenute sarà pubblicato una seconda lista dei beneficiari effettivi.

Sono 1.102 i beneficiari del credito d'imposta, relativo al 2020, riconosciuto per le sponsorizzazioni sportive, entrati nel primo **elenco** definitivo pubblicato sul sito del dipartimento per lo Sport. Accanto a ogni nominativo, oltre al codice fiscale, l'ammontare del contributo assegnato.

La somma potrà essere spesa, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo "6954", istituito con la risoluzione n. 69/2021.



Sesta modifica del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e decisioni della Commissione sulle misure notificate dall'Italia

Assonime, con la **circolare n. 37 del 22 dicembre 2021**, analizza la sesta modifica del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato nell'emergenza Covid-19, che ha prorogato sino a giugno 2022 la disciplina provvisoria adottata dalla Commissione.

La Commissione sta delineando un percorso di ritorno graduale alla disciplina ordinaria e, in questo contesto, ha introdotto nuove tipologie di aiuto che è disponibile in questa fase, nel rispetto di particolari condizioni, a considerare compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE: si tratta di aiuti agli investimenti privati per la ripresa sostenibile, a cui è dedicata la nuova sezione 3.13 del Quadro temporaneo, e degli aiuti alla solvibilità delle imprese di minori dimensioni, a cui è dedicata la sezione 3.14. Oltre a descrivere le modifiche apportate dalla Commissione al Quadro temporaneo, la circolare richiama, per ciascuna delle sezioni del Quadro, le principali decisioni con cui la Commissione ha autorizzato i regimi notificati dall'Italia nell'arco temporale da aprile a dicembre 2021.

Contratti pubblici: le misure in attuazione del PNRR (versione aggiornata alla legge di conversione del decreto legge n. 77/2021)

Publicata da **Assonime** la **circolare n. 38 del 22 dicembre 2021**.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica la semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni come obiettivo essenziale per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e il rilancio dell'attività edilizia, entrambi cruciali per la ripresa economica. Sulle modalità per perseguire l'obiettivo, il PNRR distingue tra misure urgenti e misure di sistemazione della materia a regime, da realizzare mediante una delega legislativa per la revisione del Codice dei contratti pubblici. Rispettando i tempi annunciati nel PNRR, nel Titolo IV del decreto-legge n. 77/2021 è stata adottata una prima serie di misure in tema di contratti pubblici, che è stata ulteriormente specificata con la conversione del decreto avvenuta con la legge n. 108/2021. Al contempo, a fine giugno il Governo ha predisposto un disegno di legge delega per la revisione della disciplina dei contratti pubblici, che è ora all'esame delle commissioni parlamentari.

La circolare, che aggiorna la precedente circolare n. 21 del 9 luglio scorso, analizza questi sviluppi, inquadrandoli alla luce degli interventi normativi che si sono susseguiti a partire dal decreto Sblocca Cantieri del 2019 fino alla legge di conversione del decreto legge n. 77 del 2021.

Tra le principali novità vi sono le regole speciali per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare, la revisione della disciplina del subappalto, le proroghe e le modifiche di alcune disposizioni del decreto Sblocca Cantieri e del decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020), la razionalizzazione e il rafforzamento della trasparenza assicurata dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.



Valutazione intermedia del Codice doganale dell'Unione: risposta di Assonime alla consultazione della Commissione europea e sintesi dei primi risultati

Consultazioni 17/2021 - **Assonime** il 22/12/2021 ha pubblicato, in versione integrale, la sua risposta di alla consultazione promossa dalla Commissione europea nel 2021, volta a raccogliere osservazioni ed esperienze di tutte le parti interessate in relazione al quadro normativo doganale dell'Unione. Tale consultazione prelude a una valutazione intermedia del Codice doganale dell'Unione (Reg. (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013) e dei relativi provvedimenti integrativi ed applicativi (c.d. "Pacchetto CDU").

Diamo conto anche delle prime risultanze emerse dalla consultazione medesima, pubblicate dalla DG TAXUD della Commissione europea nell'ambito di un rapporto di sintesi, riservandoci di approfondire alcuni aspetti specifici attinenti al Codice doganale dell'Unione e ai relativi profili attuativi con successive pubblicazioni e attività, in cooperazione con le imprese associate.

Per completezza, infine, riporta anche i principali contenuti del documento programmatico sul futuro della Dogana nell'Unione al 2040, elaborato dal Centro comune di ricerca e dalla DG TAXUD, recentemente illustrati in un podcast pubblicato da Assonime sul canale Spotify dell'Associazione.



Nuova struttura dell'elemento del flusso UniEmens: istruzioni

L'INPS, con il **messaggio n. 4751 del 21 dicembre 2021**, illustra il nuovo elemento del flusso UniEmens, evidenziando i sottoelementi istituiti ex novo e le regole di compilazione a cui i datori di lavoro si dovranno attenere a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022.

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

L'INPS, con il **messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021**, conferma l'obbligo, anche per l'anno 2021, di presentazione del modello "SR85" di autocertificazione dell'attività lavorativa all'estero che, per l'anno 2020, era stato sospeso con il messaggio n. 3951/2020.

Congedo parentale SARS CoV-2 - presentazione delle domande

L'INPS, con il **messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021**, comunica il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale straordinario, per i lavoratori dipendenti.

Pensione anticipata c.d. opzione donna - chiarimenti in caso di riscatto

L'INPS, con il **messaggio n. 4529 del 18 dicembre 2021**, fornisce chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo "a percentuale"...

Risposte di fisco del 22 dicembre 2021

Pubbligate dall'**Agenzia** delle **entrate** le consuete **risposte** del giorno (**22 dicembre 2021**):

- **Risposta n. 858:** Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - *recupero dell'IVA assolta a seguito di una nota di variazione in diminuzione errata.*

In tema di recupero dell'IVA assolta a seguito di una nota di variazione in diminuzione errata, al fine di garantire la neutralità dell'IVA, in linea generale, non si ravvisano impedimenti all'applicazione dell'articolo 60 ultimo comma del decreto IVA anche all'ipotesi in cui in capo al cedente sia stata accertata una indebita detrazione dell'IVA relativa ad una nota di variazione emessa tardivamente.

La norma stabilisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

- **Risposta all'interpello n. 857:** Prestazioni esenti ex articolo 10 n. 18) DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - *Utilizzo del mandato senza rappresentanza nell'ambito delle prestazioni sanitarie.*

Nell'ambito delle prestazioni sanitarie, il mandatario può agire "in nome e per conto" del mandante solo se è a sua volta una struttura autorizzata all'attività sanitaria. Solo in presenza di entrambi i presupposti oggettivo e soggettivo, le prestazioni che il mandatario rende per conto del mandante, spendendo il proprio nome, conservano la natura di prestazioni sanitarie esenti come per il mandante. Diversamente, non può che realizzarsi un rapporto diretto tra i pazienti ed il prestatore sanitario che deve, dunque, emettere fattura, in regime di esenzione IVA, direttamente nei confronti dei pazienti ed assolvere all'obbligo di invio dei dati al STS.

- **Risposta all'interpello n. 856:** *Passaggio interno di servizi tra attività separate nell'ambito del Gruppo IVA - Base imponibile ex art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972.*

Nell'ambito di un gruppo IVA, ai fini della quantificazione della base imponibile dei passaggi interni di servizi non si tiene conto delle singole componenti di costo per la produzione del servizio, bensì del corrispettivo o prezzo mediamente praticato per i servizi della stessa specie di quelli oggetto del passaggio interno tra attività separate.

- **Risposta all'interpello n. 855:** *Esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà – Presunzione di cessione di beni ex art. 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 441 – Oneri documentali.*



Esportazione definitiva senza trasferimento della proprietà: irrilevante per la formazione del plafond IVA.

Non attribuendo l'operazione di esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà il beneficio della non imponibilità IVA all'operatore nazionale, essa è da considerarsi irrilevante ai fini della formazione del plafond IVA e del conseguente acquisto in sospensione d'imposta. Gli operatori economici, in alternativa all'adozione del regime del "perfezionamento passivo", che consente di

esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale/parziale dei dazi all'importazione, possono ricorrere al regime di esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà, dei beni oggetto delle operazioni di compensazione.

- **Risposta all'interpello n. 854:** *Regime impatriati - piano di azionariato* - Articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Rinnovo degli impatriati solo al termine del primo quinquennio agevolato. L'Agenzia delle entrate conferma che l'opzione per prolungare di ulteriori cinque anni il regime dei c.d. vecchi impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, prevista dall'art. 5 comma 2-bis del D.L. 34/2019, non può essere esercitata prima del decorso dell'originario quinquennio di agevolazione. Infatti, come già chiarito con la precedente risposta a interpello n. 703 del 12 ottobre 2021, viene precisato che, in presenza dei requisiti di legge, l'opzione può essere esercitata dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.

- **Risposta all'interpello n. 853:** *Acquisti effettuati durante la fase di liquidazione della società - Detrazione IVA* - Art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972.

Detrazione dell'IVA anche per acquisti effettuati durante la liquidazione della società.

Nel presupposto che le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possano essere considerate come parte dell'attività d'impresa, per il principio di neutralità dell'IVA, compete il diritto alla detrazione dell'IVA per acquisti che sono effettuati nello svolgimento dell'attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l'impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell'attività liquidatoria.

- **Risposta all'interpello n. 852:** *IVA - operazioni esenti* articolo 10, comma 1, n. 9) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - *attività di intermediazione nella vendita di azioni*.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da IVA ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lett. f), della Direttiva IVA 2006/112/CE.



- **Risposta all'interpello n. 851:** IVA ridotta del 4% - Disposto n. 18 della tabella A, parte II, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - IVA - *Operazioni esenti* art. 10, comma 1, numero 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - *servizi finanziari*.

In tema di operazioni esenti da Iva, qualora i servizi finanziari non siano riconducibili nell'ambito delle fattispecie che hanno formato oggetto di specifica indagine/analisi da parte dei documenti di prassi, al fine di stabilire il trattamento fiscale degli stessi, ai fini IVA, occorre far riferimento ai principi interpretativi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dovendosi verificare se, sulla base delle specifiche previsioni contrattuali che li regolano, sempre sotto il profilo funzionale, tali servizi si configurino quali semplici attività di supporto tecnico/informativo o amministrativo rispetto all'attività bancaria o finanziaria ovvero se si tratti di servizi che, nei termini anzidetti, siano idonei a determinare modifiche giuridico-economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali dei destinatari.

- **Risposta all'interpello n. 850:** *Banche dati online in abbonamento - aliquota IVA ridotta del 4%* - Disposto n. 18 della tabella A, parte II, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Iva al 4% anche per prodotti editoriali digitali: Il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente.

In tema di applicazione dell'aliquota Iva del 4% per i prodotti editoriali in formato digitale, il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici. La scelta operata dal legislatore domestico di subordinare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alla presenza dei codici ISBN o ISSN è conforme alla normativa europea.

- **Risposta all'interpello n. 849:** *Contributo a fondo perduto e affitto d'azienda* - Articolo 1, commi 1-9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "Decreto Sostegni").

CFP COVID-19 Decreto Sostegni: Nell'ipotesi di subentro in un contratto di affitto d'azienda vanno considerati i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato e in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neo costituita.

- **Risposta all'interpello n. 848:** *Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Esclusione dei beni gratuitamente devolvibili* - Articolo 1, comma 187, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

I beni rientranti nel perimetro concessorio sono esclusi dall'ambito di applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Il legislatore ha inteso escludere dalle nuove misure sovvenzionali gli investimenti la cui realizzazione costituisca adempimento dei precisi obblighi assunti dalle imprese operanti nell'ambito della gestione in concessione di attività regolate, trattandosi di investimenti la cui effettuazione e la cui "remunerazione" trovano diretta corrispondenza nel piano economico-finanziario del contratto di concessione e nella determinazione della tariffa.



Dichiarazioni 2022: pronte le bozze dei modelli 730, Certificazione unica, 770 e Iva

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2022 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica (CU), 770 e dichiarazione annuale Iva, con le relative istruzioni. Tra le novità, nel 730 fanno il loro ingresso il credito d'imposta sull'acquisto della prima casa per coloro che hanno meno di 36 anni d'età e il Superbonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nella CU trovano spazio le misure a sostegno del lavoro e l'indicazione della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), mentre nel 770 si aggiungono nuovi campi per la gestione del credito e per l'inserimento dell'ID *Arrangement* relativo al meccanismo transfrontaliero rilasciato da uno Stato membro Ue. Nella dichiarazione annuale Iva si inseriscono le novità sopraggiunte nel 2021 per agricoltori, e-commerce e per i beni e servizi necessari nella lotta alla pandemia da Covid-19.

Modello 730/2022, nuove agevolazioni

Nel nuovo 730/2022 per l'anno d'imposta 2021 entrano gli aumenti, pari a 1.200 euro, del trattamento integrativo a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 28.000 euro e dell'ulteriore detrazione decrescente prevista per i redditi fino a 40.000 euro.

Fa inoltre il suo debutto il "bonus musica", ovvero la detrazione per l'iscrizione e l'abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, bande e scuole di musica riconosciute, che spetta per un importo fino a 1.000 euro se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Altra novità riguarda la possibilità di fruire del Superbonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con l'aliquota maggiorata del 110% per le spese sostenute unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus.

Spazio anche al nuovo credito d'imposta per l'acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. In dichiarazione sarà inoltre possibile inserire gli eventuali residui del credito che non ha trovato capienza nell'imposta della precedente dichiarazione. Da segnalare tra le new entry anche il credito d'imposta per l'installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (per spese fino ad un importo massimo di 1.000 euro).

Le novità della Certificazione Unica 2022

Nella CU 2022, che i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate e rilasciare ai singoli percipienti entro il termine unico del 16 marzo, trovano spazio l'aumento a 609,50 euro della riduzione dell'imposta a favore del personale dipendente del "comparto sicurezza", oltre alle nuove agevolazioni previste

per il TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa. Fra le novità, anche l'indicazione della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI).



Modello 770/2022

Nel modello 770 sono stati inseriti nuovi campi per la gestione del credito connesso all'erogazione del trattamento integrativo e per indicare l'"ID Arrangement", relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un'Amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione Europea. Per l'inserimento dei versamenti effettuati nell'anno 2021, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l'emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli speciali codici Covid-19 introdotti lo scorso anno.

Modello Iva, novità per agricoltori, e-commerce e sul fronte pandemia

La dichiarazione annuale Iva è stata aggiornata per accogliere le novità normative riguardanti l'applicazione dell'imposta nel 2021, tra cui le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell'ambito del regime speciale loro riservato, le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le nuove regole per l'applicazione dell'Iva nell'e-commerce.

(Agenzia delle entrate, comunicato del 23 dicembre 2021)



Anticorruzione e trasparenza, nuove semplificazioni per gli Ordini professionali

La delibera ANAC n. 777 del 24 novembre al centro di un'informativa dei commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Alcune semplificazioni in materia di anticorruzione e trasparenza per gli Ordini e i Collegi professionali sono al centro della delibera dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 777 del 24 novembre 2021, pubblicata lo scorso 14 dicembre. Nello specifico, le nuove misure riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché di predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

La delibera è al centro dell'informativa n. 120/2021 firmata dai tre commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani. Le misure per le semplificazioni in materia di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) sono immediatamente operative, mentre quelle per la predisposizione dei Piani Triennali saranno applicabili ai fini della predisposizione del PTPC 2022-2024.

La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prevede l'esclusione dall'obbligo di pubblicazione, per non compatibilità con la disciplina propria degli ordini professionali, dei seguenti dati e informazioni: disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (art. 10 co. 4); predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (art. 10 co. 6 e 8); dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20); piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, co. 2); dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione-OIV (art. 31, co. 1); atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche, (art. 38, co. 2); pianificazione e governo del territorio (art. 39); informazioni ambientali (art. 40).

È previsto, inoltre, l'ampliamento dei termini di aggiornamento dei seguenti dati: tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16, co. 3); costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, co. 2); incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18); bilancio preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1, 1-bis); carta dei servizi (art. 32, co 1); pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35). I nuovi termini sono indicati negli allegati 1 e 2 disponibili a questo link.

Inoltre, rispetto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla dotazione organica e costi del personale (art. 16) e al personale non a tempo indeterminato (art. 17) è consentito rinviare, con apposito link, alla specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di cui all'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in cui i dati sono pubblicati.

Le nuove norme consentono poi di riformulare i contenuti dei seguenti dati da pubblicare: atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12): gli ordini territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo,



anche di natura regolamentare, che disciplina l'attività e l'organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento; dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13, lett. a) e b)): gli ordini non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze e dell'indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Si conferma, invece, l'obbligo di pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine professionale mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei "responsabili degli uffici", ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell'elenco dei numeri di telefono. Inoltre, rispetto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla dotazione organica e costi del personale (art. 16) e al personale non a tempo indeterminato (art. 17) è consentito rinviare, con apposito link, alla specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di cui all'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in cui i dati sono pubblicati. Le nuove norme consentono poi di riformulare i contenuti dei seguenti dati da pubblicare: atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12): gli ordini territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l'attività e l'organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento; dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13, lett. a) e b)): gli ordini non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze e dell'indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Si conferma, invece, l'obbligo di pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine professionale mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei "responsabili degli uffici", ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell'elenco dei numeri di telefono. Per quanto riguarda, infine, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini territoriali da parte del Consiglio Nazionale, per i dati relativi alla contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1) l'obbligo è assolto solo dal Consiglio Nazionale (operativamente, gli ordini territoriali inseriscono solo un link che rinvia al dato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale).

(Cndcec, comunicato del 23 dicembre 2021)



Bonus pubblicità, più tempo per la dichiarazione sostitutiva

Deve essere presentata dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, anziché dal 1° al 31 gennaio, da coloro che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2021.

Modificati i termini per l'invio della dichiarazione sostitutiva necessaria per accedere al *bonus* pubblicità 2021. Le dichiarazioni potranno essere inviate dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, anziché dal 1° al 31 gennaio 2022, attraverso il canale telematico disponibile, sul sito dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Servizi per", alla voce "Comunicare" dell'**area riservata**, accessibile tramite le credenziali Spid, *Entratel* e *Fisconline*, Cie o Cns.

Il credito d'imposta poteva essere prenotato, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dal 1° al 31 ottobre 2021. L'invio della dichiarazione sostitutiva conclude l'*iter* preliminare a carico dei richiedenti per ottenere il contributo.

L'agevolazione è stata introdotta nel 2018 per incentivare gli investimenti in pubblicità effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche *online*, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (**articolo 57-bis** DI n. 50/2017). La disciplina ordinaria, senza cioè le regole straordinarie previste per il periodo della pandemia, stabilisce che per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti superi almeno dell'1% l'importo speso con lo stesso scopo e utilizzando gli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente. Il *bonus* è pari al 75% del valore incrementale ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*. L'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del DI n. 50/2017, modificato dal decreto "Sostegni-bis", prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "*de minimis*". Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.

(Ade, nota del 23 dicembre 2021)



Convertito in legge il decreto Pnrr: multe dal 2023 a chi nega l'utilizzo del Pos

Dal 2023 i commercianti e i professionisti che non accettano pagamenti tramite bancomat o carte di credito saranno punibili con una sanzione di 30 euro, più il 4% del valore della transazione rifiutata.

Il Parlamento ha appena approvato in via definitiva il DI n. 152/2021 (**Atto Senato 2483**), provvedimento con il quale sono state dettate disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Nel testo finale, oltre all'istituzione delle sanzioni per gli operatori che "boicottano" i pagamenti elettronici, sono presenti, tra le novità, l'estensione degli incentivi per il comparto turistico ai proprietari delle strutture immobiliari in cui sono esercitate quelle attività e l'istituzione di un nuovo fondo per sostenere l'erogazione di contributi a fondo perduto alle aziende del settore della ristorazione.

La sanzione per chi rifiuta pagamenti elettronici

Finalmente definito il quadro sanzionatorio a carico di coloro che, effettuando l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non rispettano la norma secondo cui sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di credito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (**articolo 15**, comma 4, DI n. 179/2012). La disposizione fu introdotta allo scopo di ridurre l'utilizzo del contante, incrementare l'impiego di strumenti di pagamento tracciabili e, di conseguenza, favorire l'emersione dell'economia sommersa.

L'obbligo è scattato dal 30 giugno 2014, senza però essere accompagnato da una previsione sanzionatoria nei confronti dei trasgressori. Infatti, lo schema di decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare la materia incassò il parere non favorevole del Consiglio di Stato (**parere 1446/2018**) e fallì pure il tentativo del "collegato fiscale" alla legge di bilancio 2020 (**articolo 23**, DI 124/2019) di introdurre, con decorrenza 1° luglio 2020, una norma sostanzialmente identica a quella contenuta nel "decreto Pnrr", anche se riferita soltanto agli acquisti di importo superiore a 30 euro (la disposizione fu cancellata in sede di conversione in legge del decreto).

L'articolo 19-ter del DI n. 152/2021, dunque, dispone che, a partire **dal 1° gennaio 2023**, alla mancata accettazione di un pagamento **di qualsiasi importo** tramite carte di pagamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, pari a **30 euro**, aumentata però, allo scopo di assicurare adeguata proporzionalità rispetto all'entità dell'operazione, di una somma pari al 4% del valore della transazione rifiutata.

È poi stabilito che, per tali violazioni, relativamente alle procedure e ai termini, si seguono le norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla **legge 689/1981**, tranne l'**articolo 16**, che disciplina il pagamento in misura ridotta ("oblazione amministrativa"); al contravventore, pertanto, non è consentito, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. Viene poi precisato che gli addetti al controllo (anche ufficiali e



agenti di polizia giudiziaria), per accertare la violazione, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (**articolo 13**), e che l'autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall'accertatore è il prefetto del territorio in cui è stata commessa l'irregolarità (**articolo 17**).

Incentivi per il settore turistico: si amplia la platea dei beneficiari

Una rilevante novità, sopraggiunta durante l'esame del provvedimento da parte del Parlamento, riguarda l'**articolo 1** del decreto "Pnrr", con il quale sono state adottate particolari misure di vantaggio (un credito d'imposta dell'80% e un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro, eventualmente innalzabile, in presenza di determinate condizioni, anche fino a 100mila euro) a favore degli operatori del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DI n. 152 (7 novembre 2021) e fino al 31 dicembre 2024, effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all'efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione d'impresa.

Gli incentivi sono destinati alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi), alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. A questo elenco sono state aggiunte le aziende titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività ammesse agli incentivi.

Contributi per il settore della ristorazione

Con un'altra modifica allo stesso articolo 1 del "decreto Pnrr" (per la precisione, con l'aggiunta dei commi da 17-*bis* a 17-*quinquies*), viene istituito uno specifico fondo, con dotazione di **10 milioni di euro** per l'anno 2021, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nel settore della ristorazione, allo scopo di sostenerne la ripresa e la continuità dell'attività.

I criteri, le modalità e l'ammontare del contributo saranno individuati da un decreto ministeriale dello Sviluppo economico, di concerto con Turismo ed Economia e finanze, la cui emanazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DI n. 152/2021.

In ogni caso, l'efficacia della norma è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

(Ade, nota del 23 dicembre 2021)



Notizie di lavoro del 23 dicembre 2021

INPS: COVID-19 – Ammortizzatori scaduti: modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio

L'INPS, con il messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021, fornisce le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale.

INL: diffida accertativa – esposizione degli importi lordi

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha pubblicato la nota n. 2002 del 23 dicembre 2021, con la quale ha fornito un chiarimento in merito alla corretta modalità di esposizione degli importi oggetto di diffida accertativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004.

INPS: COVID-19 – esonero della contribuzione per i lavoratori autonomi – istanze di rimborso e compensazione

L'INPS, con il messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021, informa che in considerazione della circostanza che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell'esonero e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto termine ordinatorio.

INPS: rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli OTD e OTI del settore agricolo

L'INPS ha emanato la circolare n. 194 del 23 dicembre 2012, con la quale fornisce la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2021, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.

Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2020 e precedenti

Messaggio n. 4637 del 23.12.21

Si comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il periodo di



competenza 2020 o anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

Come per gli anni precedenti, si ricorda che:

- la situazione debitoria comprende l'omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
- le sanzioni civili sono calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la comunicazione – composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni) e istruzioni di pagamento (utili per la compilazione delle delega di pagamento F24) - è inviata tramite PEC, in formato PDF, all'indirizzo conosciuto dall'Istituto e registrato nella sezione anagrafica presente nella funzionalità "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata". La PEC è inviata all'azienda committente, mentre ai delegati intermediari è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i codici fiscali interessati dalla comunicazione stessa. Inoltre, è possibile visualizzare la stessa sul "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata" sotto la voce "Comunicazioni";
- la comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.

Nel ricordare che la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l'emissione dell'Avviso di Addebito, le aziende committenti e/o i loro intermediari (delegati), che hanno ricevuto la comunicazione di debito e che, all'esito del controllo, hanno verificato di avere erroneamente denunciato compensi non corrisposti o corrisposti in misura inferiore, e quindi hanno inserito nel flusso Uniemens dati errati, devono inviare con urgenza i flussi di correzione, al fine di evitare errate emissioni di Avvisi di Addebito. Si precisa che nel caso di errato campo chiave (CF collaboratore, tipo rapporto, aliquota o Mese/Anno di competenza) il committente deve inviare prima il flusso di cancellazione della denuncia errata e poi il nuovo flusso corretto, mentre per la sola modifica dell'importo imponibile è sufficiente il solo invio della denuncia con l'imponibile corretto.

Nel caso di aziende che sono state incorporate o interessate da operazioni di fusione, la comunicazione riporta nell'oggetto sia il codice fiscale del soggetto incorporato che, tra parentesi, il codice fiscale del soggetto incorporante, e viene inviata all'incorporante, che può visualizzarla anche nel "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata".

Le aziende committenti e i loro intermediari (delegati) possono visualizzare le proprie posizioni tramite il "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata" accessibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata".

Gli operatori delle Strutture territoriali possono verificare la comunicazione inviata al singolo committente attraverso la consultazione del "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata"; le comunicazioni inviate ai committenti in carico sono consultabili anche in "Gestione Accertamento Puntuale" > "Posizioni Irregolari" >



“Consultazione Comunic. Irregolari” (abilitata a tutti gli utenti in possesso dei ruoli IDM di “Consultatore Comunicazioni di Anomalia” o “Gestore Comunicazioni di Anomalia”).

Tramite la funzionalità “Consultazione Comunic. Irregolari” è possibile visualizzare tutte le comunicazioni elaborate o per singola azienda committente (la colonna CF Validato permette la verifica del CF incorporato o in ogni caso il codice fiscale ultimo).

Inoltre, è possibile seguire l'*iter* della comunicazione, verificando la data di lettura della comunicazione e quella di notifica della PEC e il soggetto che ha letto la comunicazione; le due ultime colonne permettono di visualizzare l'indirizzo PEC sia del delegato che del committente.

Dal pannello di ricerca è inoltre possibile selezionare le comunicazioni di debito “NON notificate via PEC al committente”, cioè le comunicazioni non inviate o per mancanza di indirizzo PEC o per indirizzo errato (presente in archivio anagrafico).

Per tali comunicazioni, con il calcolo sanzioni ancora non scaduto, è necessario che la Struttura territoriale provveda, tramite la funzione “Nuova PEC”, a inserire un nuovo indirizzo PEC e a effettuare il relativo invio (solo per gli utenti in possesso del ruolo IDM di “Gestore Comunicazioni di Anomalia”).



Regime IVA indennizzo connesso all'incremento del canone di locazione

Indennizzo sull'area valorizzata, manca il presupposto per applicare l'Iva. La ratio dell'imposta prevede l'esistenza del nesso di interdipendenza, tipico dei rapporti obbligatori, che lega le prestazioni fra due parti, che nel caso in esame non sussiste.

Le somme corrisposte dalla società titolare di un'area adiacente alle banchine portuali a una concessionaria di area demaniale, tenuta a eseguire dei lavori infrastrutturali in tale zona portuale, a titolo di indennizzo equitativo per i miglioramenti apportati al bene locato, sono fuori dal campo Iva per assenza del presupposto oggettivo, non costituendo una remunerazione per cessione di beni o prestazione di servizi. È in sintesi quanto chiarito **dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 860 del 23 dicembre 2021**.

L'interpello riguarda un gruppo societario che a seguito di un nuovo assetto ha rivisto i termini e le condizioni dei contratti aventi ad oggetto gli immobili concessi in locazione, incluso quello fra l'istante concessionario e la società titolare dell'area adiacente alle banchine. Al riguardo, la concessionaria istante fa sapere che, a seguito dell'ampliamento della prima concessione, deve effettuare delle opere infrastrutturali in ambito portuale in parte sull'area demaniale e in parte sull'area adiacente alle banchine di proprietà di un'altra società con la quale ha stipulato un contratto di locazione.

Nell'ambito della negoziazione le parti hanno tenuto conto del fatto che l'area locata dopo l'esecuzione dei lavori avrebbe avuto un valore maggiore rispetto a quello che aveva prima dell'esecuzione dell'intervento. Di conseguenza hanno pattuito, oltre all'adeguamento del canone di locazione, anche un rimborso da parte della proprietaria al locatore di una somma a titolo di indennizzo. L'istante quindi chiede di conoscere il trattamento Iva da riservare a tali somme. L'Agenzia rileva che l'indennizzo è collegato contrattualmente all'aumento di valore del bene immobile in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui beneficerà il proprietario dell'area. Ebbene, come anche prospettato dall'istante, ritiene che la funzione dell'indennizzo possa rientrare nella *ratio* dell'articolo 1592, comma 1 del codice civile e cioè una somma corrisposta a seguito dei miglioramenti del compendio immobiliare locato.

L'Agenzia evidenzia che, ai fini Iva, bisogna vedere se tale somma sia una controprestazione di un'obbligazione assunta dalla società istante, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, configurandosi in tal caso un'operazione imponibile. In riferimento agli accordi intercorsi tra le parti l'Agenzia ritiene che la proprietà ha dato un assenso agli interventi oggetto di un'autonoma iniziativa dell'istante nell'ambito dell'esercizio della sua attività. Di conseguenza, l'indennizzo si correla esclusivamente al dato obiettivo dell'incremento di valore del compendio immobiliare riconosciuto dalla società locatrice (e confermato dall'incremento del canone di locazione) e va escluso dall'ambito di applicazione Iva. Tale soluzione è in linea inoltre con la giurisprudenza Ue secondo la quale per l'applicazione dell'imposta la somma deve essere un compenso per una prestazione eseguita (Corte di Giustizia, sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04 e sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93) eventualità esclusa nel caso in esame.



Corretta determinazione dell'acconto Iva nell'ambito dell'istituto del Gruppo Iva

Esente dall'acconto di dicembre il gruppo Iva nato quest'anno. Il nuovo soggetto ha completa autonomia di fronte al Fisco e assume posizioni creditorie e debitorie indipendenti rispetto a quelle delle società che lo compongono e rispetta la disciplina generale

Non deve pagare l'acconto Iva 2021 il gruppo costituito il 1° gennaio di quest'anno. Come tutti i neo-soggetti passivi, infatti, è esentato dall'adempimento nel primo anno di operatività non potendo, tra l'altro, calcolare il *quantum* sulla base del parametro "storico". Negli anni successivi, metodo "storico" a prescindere dalle modifiche al perimetro dei soggetti che formano la compagine.

Il chiarimento fornito **dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 859 del 23 dicembre 2021** risolve i dubbi di una società che guida un gruppo Iva costituito con efficacia dal 1° gennaio 2021.

L'istante, in qualità di suo rappresentante, assolve tutti gli obblighi fiscali della compagine. Il gruppo liquida l'Iva con periodicità mensile eccetto che per due società per le quali l'istante si è avvalso della facoltà di liquidare trimestralmente l'imposta come previsto dall'articolo 4 del Dm n. 370/2000 per i contribuenti che prestano servizi speciali (smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati e il servizio di fognatura e depurazione).

Rimborso dell'IVA ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, del D.P.R. n.633 del 1972 in caso di svolgimento di più attività

In caso di svolgimento di più attività, per accedere al rimborso dell'eccedenza IVA, è necessario che, nell'ambito dell'attività prevalentemente esercitata, l'aliquota media su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni sia superiore a quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10%. Lo ha rimarcato **l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 861 del 23 dicembre 2021**.

L'articolo 30 Decreto Iva contempla l'ipotesi di rimborso (per crediti d'imposta non inferiori a 5 milioni di lire) in favore del contribuente la cui attività comporta la "effettuazione di operazioni" che scontano aliquote I.V.A. (imponibile) inferiori a quella gravante (detraibile) su acquisti e importazioni, ma non anche l'ipotesi della mancanza assoluta di operazioni attive nel periodo considerato



Misure del diritto camerale annuale anno 2022

Publicata dal MISE la nota n. 429691 del 22 dicembre 2021:

Come noto l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".

Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.

In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2022; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.

Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2022 del predetto decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Premesso quanto sopra si riportano **le misure fisse** del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2022.



MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE			
importi 2022			
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA		Sede	Unità locale
*	Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80
*	Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 100,00	€ 20,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA		Sede	Unità locale
*	Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
*	Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
*	Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	€ 100,00	€ 20,00
*	Soggetti iscritti al REA	€ 15,00	
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO			
*	per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 55,00	



Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2021 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Fasce e aliquote 2014		
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)	ALIQUOTE	
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00	0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)	



Si rammenta che anche la **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad **€ 100,00**.

Si evidenzia, inoltre, che anche l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.

Fondo di perequazione

Restano, al momento, confermate, per l'anno 2022, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:

- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.

Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Nel merito del fondo di perequazione occorre rappresentare che sono in corso approfondimenti utili a consentire, attraverso l'adozione di uno specifico decreto, l'adeguamento del medesimo fondo ai nuovi criteri dettati dal comma 9 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m., e coerentemente con il nuovo assetto territoriale delineato a seguito del processo di riforma del sistema camerale; sul punto questo Ministero, pertanto, si riserva di fornire ulteriori eventuali indicazioni.

Incremento del diritto annuale – ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993

Come noto il Ministro dello sviluppo economico, con il **decreto 12 marzo 2020**, ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) del medesimo decreto.

Al riguardo si richiama l'attenzione sull'obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2022, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati,



come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2021, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2020 non già rendicontate al 30 giugno 2021.

Dette camere di commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale 2021, unitamente alle residue risorse dell'anno 2020, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.



Novità per la formazione continua dei commercialisti e varie

Modifiche al Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il Cndcec con la **nota 119/2021** informa che in data 23 novembre 2021 la Ministra della Giustizia ha espresso parere favorevole all'adozione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale il 16 giugno 2021.

Si invia il nuovo Regolamento che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2021, corredato dall'allegato elenco materie (aggiornato dal CNDCEC nella seduta del 31 ottobre 2021 e trasmesso al Ministero il 12 novembre scorso con i nuovi codici materie area F.1. definiti ad hoc per la formazione degli Esperti indipendenti).

Con le modifiche apportate al Regolamento, che entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, il Consiglio Nazionale ha inteso:

- precisare che anche gli iscritti sospesi ai sensi dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 per la mancata comunicazione all'Ordine del domicilio digitale sono obbligati a svolgere la formazione;

- introdurre il requisito della **durata minima di 12 ore** per le attività di "formazione" di cui all'articolo 1, comma 5, coerentemente con quanto richiesto nella prassi e previsto ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento in relazione alle attività formative riconosciute equipollenti ai corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202;

- coordinare le norme ai contenuti della regolamentazione dei corsi di alta formazione SAF;

- meglio dettagliare le caratteristiche delle piattaforme informatiche autorizzate dal CNDCEC per l'erogazione delle attività in modalità e-learning;

- garantire da parte degli Ordini la corretta attribuzione dei crediti formativi conseguiti dagli iscritti;

- definire i criteri di attribuzione dei crediti formativi in relazione alle "attività di formazione" di cui all'articolo 1, comma 5;

- precisare le modalità di determinazione del periodo di esonero e a definire il valore dei crediti eventualmente conseguiti dall'iscritto in regime di esonero;

- **ridurre il numero di ore gratuite** che il soggetto autorizzato è tenuto a chiedere in accreditamento e a riformulare le caratteristiche degli eventi gratuiti offerti;

- precisare che l'autorizzazione concessa ai soggetti autorizzati non include la possibilità di chiedere l'accreditamento degli eventi in materia di contabilità pubblica e gestione



economica finanziaria degli ee.ll. (C7bis), che necessitano della condivisione da parte del Ministero dell'Interno;

- precisare il contenuto dell'istruttoria che, ai sensi dell'articolo 13, gli Ordini svolgono in relazione alle attività formative presentate in accreditamento dai "Soggetti autorizzati";
- precisare che oltre agli Ordini, anche i soggetti autorizzati e le SAF possono richiedere, per eccezionali motivi, l'accREDITAMENTO delle attività formative anche dopo lo svolgimento delle stesse;

adeguare le norme che definiscono le modalità di comunicazione/trasferimento dei crediti formativi alle attuali funzionalità del portale.

Contributo dovuto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Informativa n. 121/2021 del 23 Dicembre 2021

Confermato, la quota di contribuzione dovuta per l'anno 2022 da tutti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale fissando il contributo in:

- € 30,00 per i professionisti iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2021, non

abbiano compiuto i 36 anni di età

- € 130,00 per tutti gli altri iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale

- € 130,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

Termine di utilizzo della funzionalità attiva sul portale CNDCEC per il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti mediante la fruizione dei webinar di formazione nel corso dell'anno 2021

Il Cndcec con la **nota 118/2021** informa che, al fine di consentire agli Ordini di verificare entro il 31 gennaio l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti (articolo 19, co. 2, lett. a) del Regolamento FPC), la partecipazione ai webinar di formazione accreditati nell'anno 2021 per i quali sia stata abilitata la funzionalità per il caricamento delle autocertificazioni dovrà essere **dichiarata entro il 15 gennaio 2022**.

Si invita ad informare gli iscritti nell'albo della necessità di compilare entro e non oltre tale data il form per l'autocertificazione dei webinar di formazione già fruiti o che seguiranno fino al 31 dicembre 2021.

31 Dicembre 2021

Vincenzo D'Andò